



Scuola Superiore Meridionale



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

ACCORDO

ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990 s.m.i.

TRA

Il **Parco Archeologico di Pompei**, di seguito denominato PAP, con sede in Pompei, Via Plinio 26, 80045, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Generale, dott. Gabriel Zuchtriegel, e domiciliato per la carica presso il Parco;

E

La **Scuola Superiore Meridionale**, con sede in via Mezzocannone n. 4, C.F. 95315120634, nella persona del Prof. Arturo De Vivo in qualità di Responsabile della Scuola Superiore Meridionale

Visto

- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., in particolare l'art. 6, comma 1, secondo cui la valorizzazione dei beni culturali *"comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale"* e l'art.111 secondo cui la valorizzazione dei beni culturali consiste, tra l'altro, *"nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali finalizzate [...] al perseguimento delle finalità indicate all'art. 6"*;
- l'art 118 secondo cui il Ministero, anche con il concorso delle Università e di altri soggetti pubblici, realizza, promuove e sostiene anche congiuntamente ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale ;
- l'art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i.;
- l'art.3 dello Statuto del Parco Archeologico di Pompei che prevede, tra l'altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di *"attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi"* (lett.g) nonché lo svolgimento di *"ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria"* (lett.h) e la collaborazione ad *"attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curricolari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività"* (lett.i);
- il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 141 del 27/01/2022

(pubblicato in GURI n. 65 del 18/03/2022) con il quale è stata istituita, a decorrere dal 2 aprile 2022, la Scuola Superiore Meridionale come Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale, ed è stato approvato il relativo Statuto;

PREMESSO CHE

- il Ministero della Cultura esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MiC dotato di autonomia speciale;
- la Scuola Superiore Meridionale (in prosieguo anche: SSM) è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile;
- la Scuola Superiore Meridionale, tra le sue articolazioni accademiche interdisciplinari, annovera l'area umanistico-giuridica nell'ambito della quale sono attivi:
 - a. il Corso di Allievi Ordinari di I e II livello (Laurea Triennale e Specialistica) in «Archeologia e culture del Mediterraneo antico. Ricerca storica, conservazione, fruizione del patrimonio»;
 - b. il Programma di dottorato in «Archeologia e culture del Mediterraneo antico. Ricerca storica, conservazione, fruizione del patrimonio» con la finalità di formare gli allievi alla lettura e interpretazione contestuale di oggetti, spazi, pratiche e fenomeni di tipo culturale, sociale, economico e religioso nell'ambito di un corso avanzato di studio e ricerca fondato su un approccio multi e interdisciplinare, dove fulcro d'interesse è il patrimonio archeologico approcciato come campo di ricerca antichistica, declinato dall'indagine storica e letteraria fino alla conservazione, gestione e fruizione;
 - c. area di ricerca in «Archeologia e culture del Mediterraneo antico. Ricerca storica, conservazione, fruizione del patrimonio» finalizzata all'analisi delle interconnessioni tra culture e centri mediterranei, tematiche riguardanti l'Italia centro meridionale e i siti vesuviani, l'interazione tra testi storici, letterari e documentazione archeologica, la riflessione su corpora digitali e nuove forme di documentazione delle testimonianze, il settore del restauro, della conservazione e le buone pratiche di gestione del patrimonio.
- la Scuola Superiore Meridionale, ai sensi delle disposizioni statutarie e nell'ambito delle proprie finalità, collabora con le Amministrazioni, le Istituzioni e gli Enti locali per uno sviluppo economico, sociale e culturale del territorio al fine di incentivare la disseminazione culturale del sapere ed incentiva rapporti di collaborazione con enti ed organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni;

CONSIDERATO CHE

- « i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice);

-il Parco Archeologico di Pompei per perseguire le proprie specifiche finalità di ricerca, di tutela, di conservazione e di valorizzazione può attivare tutte le forme di cooperazione che ritiene utili agli scopi; è inoltre volontà del Parco Archeologico di Pompei provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio di sua competenza, attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale, ambientale e di collegata e corretta fruizione e conservazione dei beni culturali di appartenenza pubblica;

- La Scuola Superiore Meridionale ha come finalità specifiche anche la ricerca e la formazione didattica e scientifica;

- è interesse comune delle parti del presente accordo definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;

tanto premesso, visto e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (PREMESSE)

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di cooperazione con il fine di ampliare la conoscenza del patrimonio archeologico dell'antica *Stabiae*, in funzione di una promozione e valorizzazione dei beni archeologici in oggetto.

1.2 L'obiettivo della collaborazione delle Parti è quello di garantire la conduzione di attività di ricerca tese a generare nuove conoscenze ed a promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca.

Art. 2 (REFERENTI SCIENTIFICI)

I responsabili scientifici e organizzativi, a seconda degli specifici ambiti di competenza, sono:

- per il Parco Archeologico di Pompei: dott.ssa Maria Rispoli;
- per la Scuola Superiore Meridionale: il Coordinatore, pro tempore, del Dottorato di Ricerca Archeologia e Culture del Mediterraneo Antico. Ricerca Storica, Conservazione, Fruizione del Patrimonio, ad oggi

Art. 3 (OGGETTO E OBIETTIVI)

3.1 Le parti si impegnano a collaborare per realizzare un ampio progetto conoscitivo e di

valorizzazione del patrimonio archeologico stabiano custodito presso il Museo archeologico di Stabiae Libero D'Orsi e la Reggia di Quisisana.

3.2 L'attuazione della collaborazione potrà essere perseguita anche attraverso singoli programmi e progetti, previa approvazione del PAP e della Scuola Superiore Meridionale, e potranno riguardare i seguenti aspetti:

- catalogazione, studio ed edizione dei reperti;
- digitalizzazione e organizzazione dei dati in modalità e con strumenti interoperabili con il Sistema Informativo del PAP;
- divulgazione, organizzazione di convegni, seminari, pubblicazioni.

3.3 Le parti si impegnano, inoltre, a fornire :

- collaborazione e supporto scientifico ai progetti in corso di ampliamento del Museo archeologico di Stabia Libero D'Orsi e di allestimento dei depositi archeologici, finanziati con fondi ordinari del PAP;
- supporto all'edizione del catalogo del Museo;
- supporto alla creazione di un catalogo digitale dei reperti stabiani conservati presso Reggia di Quisisana.

3.4 Le attività soggette a specifiche autorizzazioni di legge saranno subordinate al rilascio delle stesse.

Art .4 (DIREZIONE SCIENTIFICA)

Per ogni specifico intervento, la direzione scientifica dell'attività di ricerca e progettuale sarà sostenuta per le parti di competenza dalle parti del presente accordo; la direzione operativa e organizzativa nel complesso è demandata al Parco.

Art. 5 (DISPOSIZIONE SUL DEPOSITO DEI REPERTI)

Il Parco Archeologico di Pompei si impegna a mettere a disposizione i locali per tutte le attività necessarie alla catalogazione, documentazione grafica e fotografica, studio e ricerca.

Art. 6 (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

6.1 Le Parti stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

6.2 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività oggetto del presente accordo abbia una valenza tale da giustificare una

protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivranno oltre la data di scadenza del presente accordo.

Art. 7 (DIFFUSIONE DEI RISULTATI)

7.1 La Scuola Superiore Meridionale si impegna a fornire al Parco Archeologico di Pompei i dati e la documentazione risultante dall'attività svolta in esecuzione del presente accordo, come *report* e immagini. Tali materiali verranno forniti in copia cartacea o digitale a seconda della tipologia di dati, compresi i "dati sorgente" di eventuali indagini e rilievi. Il PAP ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge.

7.4 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente Accordo potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica congiunta o autonoma da parte della Scuola Superiore Meridionale, previa autorizzazione da parte del PAP.

7.5 Le Parti riconoscono la possibilità di ricorrere a *partner*, previa autorizzazione scritta del PAP e della Scuola Superiore Meridionale, in qualsiasi pubblicazione riguardante le attività di ricerca o in qualunque fase di indagine che richieda competenze aggiuntive.

7.6 L'uso e la diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse. L'attività di diffusione dei risultati può comprendere anche l'organizzazione di workshop e/o convegni.

7.7 Le Parti si impegnano ad utilizzare il marchio o il logo dell'altra, previa approvazione scritta della Parte interessata.

Art. 8 (RISERVATEZZA)

8.1 Le parti di impegnano a:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate, indicate come tali, di ciascun'altra Parte;
- non utilizzare alcune delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente protocollo;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate delle Parti, salvo che al personale impegnato nelle attività comuni.

8.2 Le Parti si impegnano ad osservare gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, anche dopo la scadenza del presente accordo, per una durata pari a cinque anni dalla stessa.

Art. 9 (DURATA)

9 La validità del presente accordo è di 5 (cinque) anni a partire dalla data di sottoscrizione. Il presente accordo potrà essere rinnovato per iscritto.

9.1 Le Parti possono recedere dal presente accordo con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 10 (ONERI)

10.1 Il PAP si impegna a sostenere le attività connesse allo scavo e a contribuire alle altre attività previste dal progetto, in base alle disponibilità del proprio bilancio, anche attraverso finanziamenti per il coinvolgimento di professionisti e studiosi reclutati *ad hoc*, in accordo con le Parti che contribuiranno alle altre attività previste dal progetto.

10.2 Le Parti si riservano, in merito a specifici progetti ed attività che si caratterizzano per la particolare complessità inerenti all'attuazione del presente atto, di integrare le condizioni previste nello stesso previa stipula di appositi accordi attuativi/integrativi da sottoporre alla previa approvazione dei competenti organi interni.

Art. 11 (SICUREZZA- GARANZIA ASSICURATIVA)

11.1 Le parti si impegnano a garantire l'osservanza delle disposizioni del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 ss.mm.ii.

11.2 Il personale di entrambe le Parti contraenti sarà tenuto ad uniformarsi alle leggi, ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto dei relativi accordi attuativi, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii.

11.3 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù delle attività di cui al presente accordo, verrà impegnato a svolgere le attività.

Art. 12 (CONTROVERSIE)

12.1 Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione del presente accordo. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento del presente accordo sarà deferita all'autorità giudiziaria competente.

Art. 13 (TRATTAMENTO DEI DATI)

13.1 Le parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante

l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.lgs.101/2018.

13.2 Qualora il trattamento dei dati dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Art. 14 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI)

14.1 Il presente Accordo viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 240 del 1990 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986 con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

Gli oneri fiscali inerenti l'imposta di bollo sul documento originale del presente accordo di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'allegata Tabella del D.P.R. n. 642/1972 sono assolti mediante n. 1 marca da bollo da € 16,00 emessa in data 19/01/2023, recante il seguente numero identificativo: 01220437445072, conservata agli atti presso della Scuola Superiore Meridionale.

Art.15 (RINVIO)

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

La Scuola Superiore Meridionale
prof. Arturo De Vivo

Parco Archeologico di Pompei
dott. Gabriel Zuchtriegel

Atto firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.